



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE II CIVILE

Giudice Lilia PAPOFF

Il Giudice,

a scioglimento della riserva,

ritenuto che emergano gravi motivi a sostegno dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tenuto conto dell'ingente importo della sanzione e delle più favorevoli sanzioni previste dall'art. 58 del nuovo Decreto Antiriciclaggio;

ritenuto in particolare che l'art. 69 del citato decreto preveda espressamente l'applicazione della norma più favorevole alle violazioni commesse anteriormente alla entrata in vigore della nuova legge e che non contenga invece alcun riferimento temporale al momento di emissione del decreto sanzionatorio;

ritenute ammissibili e rilevanti le prove orali articolate dagli oppositori in quanto utili a chiarire il significato economico di alcune operazioni ritenute sospette;

P.Q.M.

Sospende l'efficacia esecutiva del decreto n. 401428/A del 26.4.2017;

rinvia per la discussione orale all'udienza del 10.10.2018 ore 11,00.

Si comunichi.

Roma, 06/01/2018

IL GIUDICE

Lilia Papoff

